



Città di Chioggia

prot. 32216 del 26/07/2013

città d'arte

prat. n. 696/2013

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

PERMESSO DI COSTRUIRE N.

185

(D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 26/07/2013, con numero 32216 di protocollo da:

TIOZZO COMPINI RICCARDO - COMPROPRIETARIO -
C.F./P.I. TZZRCR77T10G693W
SOTTOMARINA, 1332 - 30015 CHIOGGIA (VE)

intesa ad ottenere permesso di costruire per i seguenti lavori: **ristrutturazione edilizia**, da realizzarsi in SOTTOMARINA 1332, su immobile così censito in catasto: Comune di Chioggia, foglio 26, mappale 1258, sub. 1-2;

VISTO il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da GEOM.PENZO ALESSANDRO (p.i./c.f. 03242780272);

VISTA l'autorizzazione dei comproprietari Rigano' Assunta, Tiozzo Tiziana Compini, Tiozzo Katiuscia Compini alla presentazione del permesso di costruire con nota acquisita prot. 32216 del 26/07/2013;

VISTA l'autocertificazione di conformità igienico sanitaria del progetto, attestata dal tecnico progettista in data 26/09/2013 ai sensi dell'articolo 20 del DPR 380/2001;

VISTA l'istruttoria comunale in data 12/09/2013 con parere contrario;

VISTA la comunicazione comunale prot. 40104 in data 19/09/2013, resa ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della Legge 7/8/1990, n.241 e ss.mm.ii., dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire;

VISTE le osservazioni e adeguamento del progetto ai motivi ostativi pervenute con prot. 41067 del 26/09/2013;

VISTO il supplemento istruttoria del 07/11/2013 con parere contrario;

VISTA la richiesta di udienza in sede di commissione presso la Commissione per la Salvaguardia di Venezia presentata dal professionista per poter esporre alcune considerazioni in merito al progetto presentato pervenuta con nota prot. 3311 del 23/01/2014;

VISTA la richiesta integrazione documentazione pervenuta dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con nota prot. 12482 del 17/03/2014 in merito alla pratica richiamata in oggetto, al fine di poter pronunciarsi nel merito e che definisca inequivocabilmente l'ammissibilità o meno dell'intervento;

VISTA la documentazione prodotta dal professionista con nota acquisita prot. 13327 del 21/03/2014;

VISTO il supplemento istruttoria del 07/04/2014 con parere contrario;

VISTO il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia in ordine alla tutela dei Beni Ambientali prot. 215111-215096 del 19/05/2014, con esito: favorevole, limitatamente agli aspetti paesaggistici, con esclusione della realizzazione dell'altana e dell'abbaino, in considerazione della tipologia impropria di quest'ultimo e delle eccessive dimensioni dell'altana, che contrastano con le caratteristiche architettoniche dell'edificio oggetto di ristrutturazione;

VISTA la comunicazione parere e richiesta documentazione prot. 27922 del 12/06/2014 in adeguamento al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

VISTI i nuovi elaborati grafici e relazione tecnica del professionista pervenuti con nota prot. 30406 del 27/06/2014 in

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

adeguamento al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

VISTA l'autorizzazione n.97/2014 del 10/07/2014 in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente resa ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 31/10/1994 n. 63 e del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;

VISTO il parere tecnico favorevole Veritas prot. 60537 del 03/09/2014 pervenuto con nota prot. 40664 del 05/09/2014;

VISTO il parere favorevole del dirigente del 30/09/2014 a seguito del parere favorevole della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia e urbanistica;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo per ottenere il richiesto permesso di costruire;

VISTO Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Chioggia, art. 7, n. 3, lett. a);

RILASCI A

il presente permesso di costruire a:

TIOZZO COMPINI RICCARDO - Comproprietario -
C.F./P.I. TZZRCR77T10G693W
SOTTOMARINA, 1332 - 30015 CHIOGGIA (VE)

per l'esecuzione delle seguenti opere: **ristrutturazione edilizia**, secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente permesso di costruire e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Il presente permesso di costruire é rilasciato salvi i diritti di terzi ed é valido per il periodo concesso per ultimare i lavori, esso é oneroso secondo le indicazioni di seguito riportate in tabella:

ONERI DI URBANIZZAZIONE

€	196,20	Per oneri di urbanizzazione primaria
€	357,69	Per oneri di urbanizzazione secondaria
€	553,89	Totale oneri di urbanizzazione

COSTO DI COSTRUZIONE

€	554,55	Totale costo di costruzione
---	---------------	------------------------------------

MONETIZZAZIONE POSTO AUTO

€	7500,00	Monetizzazione posto auto ai sensi delibera c.c. n. 91 del 02/08/2010.
---	----------------	---

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

**SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

- dovrà essere determinata la quota 0.00 di riferimento nell'ambito dei grafici allegati alla presente.

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia di cui all'art. 4 e all'art. 2 del D.P.R. 22/04/1994 n. 425, prima dell'inizio dei lavori, da inoltrare al Comune ai sensi della Legge Regionale 13/04/2000 n. 11, art. 87 comma 3, lettera b.

Qualora non vi siano opere oggetto di applicazione dell'art. 1 della Legge 05/11/1971 n. 1086, con la comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentata dichiarazione da parte del direttore dei lavori, che l'esecuzione delle opere di cui al presente permesso di costruire non necessitano di denuncia dei cementi armati.

Il titolare del presente atto abilitativo, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle normative di leggi e regolamenti e delle prescrizioni qui contenute. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Comune la data precisa del loro inizio, il nome del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal D.Lgs. 10/9/2003, n.276, art. 86, comma 10 b-ter, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

L'inizio dei lavori è condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976, successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; relazione di cui alla Legge 447/95 e successivo D.P.C.M. sull'inquinamento acustico (art.76 del R.E.C.).

Il titolare del presente permesso di costruire deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 11 maggio, 1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il regolamento di fognatura comunale;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x1,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi della titolare del presente permesso di costruire, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore dei Lavori, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori. Recapito della persona che ne assicuri l'accesso durante le ore di chiusura del cantiere.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati e resi agibili entro tre anni dal loro inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del presente permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire o eventuale denuncia di inizio attività per la parte non ultimata.

Il soggetto titolare del presente permesso di costruire o i loro successori o aventi causa, sono tenuti, nei casi previsti per legge (art. 24, comma 2, D.P.R. 380/01), a chiedere il rilascio del certificato di agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È IMPUGNABILE AVANTI IL T.A.R. DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA O ENTRO 120 GIORNI AL CAPO DELLO STATO.

Allegati: Relazione tecnica descrittiva. Tav. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9bis - 10 elaborato F.

Chioggia - 2 OTT. 2014

Responsabile del procedimento: Veronese Alberto
Coordinatore dei Responsabili di Longo Aldo
procedimento:



**IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA**
Faleh Noori arch. Mohammad

Il sottoscritto dà atto con la presente sottoscrizione di avere ricevuto copia di questo permesso di costruire e dei suoi allegati.

CHIOGGIA

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE